



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

*Trasmissione tramite Con.Te.*

Al Presidente del Consiglio  
Comunale

Al Sindaco  
del Comune di

**SAN PIETRO IN CARIANO (VR)**

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria  
del Comune di

**SAN PIETRO IN CARIANO (VR)**

**Oggetto: trasmissione delibera n. 24/2021/PRSP del 14 dicembre 2020**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 24/2021/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 14 dicembre 2020.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 14 dicembre 2020*

*composta dai magistrati:*

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida e relativo questionario per la redazione della relazione inerente al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e relativo questionario per la redazione della relazione inerente al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e relativo questionario per la redazione della relazione inerente al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTE le ordinanze presidenziali 50/2019/INPR e 7/2020/INPR con le quali sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di San Pietro in Cariano (VR);

VISTA la nota prot. n. 4462 del 2 settembre 2020, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti in ordine alle criticità rilevate a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente prot. n. 21557 del 17 settembre 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 4664 del 18 settembre 2020), successivamente integrata con le note prot. n. 21942 del 21/09/2020, n. 21995 del 22/09/2020 e n. 22191 del 23/09/2020, corredate da numerosi allegati, (acquisite, rispettivamente, ai prot. Cdc n. 4709 del 21 settembre 2020, n. 4751 del 22 settembre 2020 e n. 4839 del 23 settembre 2020);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 66/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Elena Brandolini;

## FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di San Pietro in Cariano (VR), ente con 12.851 abitanti alla data del 31.12.2016, ed in particolare:

- le relazioni-questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, inoltrate dall'organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte in conformità alle indicazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni di indirizzo riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai richiamati documenti del ciclo di bilancio;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Si premette che, con riferimento ai precedenti esercizi, questa Sezione ha adottato nei confronti del Comune di San Pietro in Cariano le seguenti pronunce:

- **rendiconto esercizio 2015, deliberazione n. 338/2018/PRSE** con la quale la Sezione ha rilevato la non corretta iscrizione del FVP, il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria, la mancata iscrizione del fondo contenzioso, il mancato rispetto della tempestività dei pagamenti e la reimputazione di residui mantenuti durante il riaccertamento straordinario;
- **rendiconto esercizio 2016, deliberazione n. 74/2019/PRSP\_PRA** con la quale la Sezione ha accertato criticità e irregolarità contabili e gestionali suscettibili di pregiudicare, in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari (inattendibilità del risultato di amministrazione 2016; assenza del fondo per contenziosi; inosservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dall'art. 81 Cost.) e richiesto all'Ente l'adozione delle opportune misure correttive ai sensi dell'art. 148-bis Tuel, da questi adottate, nei termini di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15 maggio 2019, e riscontrate con **deliberazione n. 186/2019/PRSP\_PRA** con la quale la Sezione *“considerato che l'effettività e l'efficacia delle misure richiamate, per loro natura, devono essere necessariamente riscontrate negli esercizi successivi, che pertanto saranno oggetto di attenta verifica nel quadro dei controlli sui questionari inviati dall'Organo di revisione”*, ha preso atto delle misure complessivamente adottate dall'Ente ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 148-bis Tuel e, nel contempo, ha invitato *“in particolare l'Organo di revisione a vigilare sulla corretta determinazione dei risultati di amministrazione, delle relative componenti da accantonare, vincolare e destinare, sul rispetto della normativa relativa agli equilibri di bilancio, sulla riscossione delle entrate e a*

*operare una puntuale ricognizione del contenzioso, dandone specificatamente atto nella relazione allegata ai documenti programmatori”, in proposito precisando che sull’attuazione delle misure adottate dal Comune, con la richiamata Deliberazione consiliare, la Sezione avrebbe vigilato in sede di verifica dei successivi cicli di bilancio.*

**1.1.** L’analisi svolta sui documenti del ciclo di bilancio sopra richiamati ha evidenziato elementi di potenziale criticità della gestione sui quali è stata esperita specifica attività istruttoria con nota prot. n. 4462 del 02/09/2020, riscontrata dal Sindaco e dal Revisore dei conti del Comune con la nota prot. 21557 del 17/09/2020 (acquisita al prot. Cdc n. 4664 del 18/09/2020), successivamente integrata con la nota prot. 21942 del 21/09/2020 a firma della Responsabile dell’Area Contabile (acquisita in pari data al prot. Cdc n. 4709), nonché con le ulteriori note, corredate da numerosi allegati, prot. n. 21995 del 22/09/2020 e prot. n. 22191 del 23/09/2020 (quest’ultima in relazione agli Organismi partecipati) a firma del Sindaco (acquisite, rispettivamente, al prot. Cdc n. 4751 del 22 settembre 2020 e n. 4839 del 23 settembre 2020).

Nello specifico, l’analisi istruttoria si è focalizzata sulle criticità di seguito indicate.

#### **1.1.1. Ritardo nell’approvazione del rendiconto 2018.**

Sul punto, in sede istruttoria l’Ente ha rappresentato che *“il ritardo è stato determinato dalle difficoltà informatiche riscontrate nell’elaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale e dai tempi di risposta della società informatica”, nel contempo evidenziando che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 9 co. 1 quinquies del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 160/2016, “non ha proceduto ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nel periodo di mora, ovvero dal 30 aprile 2019 (termine ultimo per l’approvazione del rendiconto 2018) al 15 maggio 2019 (data di approvazione in Consiglio del rendiconto 2018)”.*

#### **1.1.2. Bilancio di previsione 2017-2019, ritardo nella trasmissione a BDAP degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e ritardo nell’adozione del Piano della Performance.**

In relazione al bilancio di previsione 2017-2019 è stato riscontrato il ritardo nell’adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi e nell’inoltro alla banca dati unitaria nonché il ritardo nell’adozione del Piano della Performance 2018/2020 rispetto al termine stabilito dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 150/2009.

In sede istruttoria, l’Ente ha confermato i riscontrati ritardi e precisato che l’adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi in relazione al bilancio di previsione 2017-2019” è avvenuta con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 28/12/2016 e l’inoltro a BDAP in data 7 gennaio 2020 e che l’adozione del Piano della Performance 2018/2020 è avvenuta in data 14/03/2018, con deliberazione di Giunta Comunale n. 39. Nel contempo, l’Ente ha precisato di non aver dato corso ad assunzioni nel periodo dal 31/01/2018 al 14/03/2018. In relazione al Piano della *performance* dell’anno 2018, l’Ente, premesso di aver iniziato la convenzione con il Comune di Sonza per il Servizio di Segretario Comunale a fronte del collocamento a riposo del precedente Segretario - anch’esso in convenzione con altro Comune - a far data dal 01.06.2018, ha rappresentato

che <in data 31.01.2018, con deliberazione di Giunta n. 15, è stato approvato il PEG 2018, parte finanziaria, indicando al punto 4 "di dare atto che gli obiettivi dell'amministrazione già previsti nei documenti programmatici nonché quelli specifici da assegnare ai settori saranno approvati con successiva deliberazione da questo organo e che sino allora restano fissati gli obiettivi gestionali individuati per il 2017 salvo integrazione o rettifica da apportare con deliberazione di giunta comunale (...) Con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 18/10/2019, è stata approvata la relazione sulla performance anno 2018, validata dal nucleo di valutazione il 16/10/2019 (...)>.

L'Ente ha, altresì precisato di aver approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 31.01.2018, in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione, il PEG 2018/2020, parte finanziaria, recante i capitoli in entrata e in spesa, assegnati a ciascun responsabile di P.O.

A motivazione dei rilevati ritardi, l'Amministrazione ha addotto le difficoltà operative informatiche di inserimento e trasmissione dati, precisando tuttavia di poter rappresentare solo gli elementi conoscitivi in proprio possesso, essendo in carica solo dal mese di giugno 2019, in quanto subentrata a precedente e diversa Amministrazione comunale. Ha quindi evidenziato che *"da quanto risulta agli atti, nel periodo 2017/2019, sono state effettuate alcune assunzioni, sulla base del presupposto che gli adempimenti nei confronti della BDAP fossero state regolarmente eseguiti"* in proposito rappresentando e comprovando che *"da una estrazione della banca dati BDAP, eseguita in data 07.09.2020, risulta che l'Ente ha complessivamente inviato, sostanzialmente entro i termini di legge, i documenti richiesti da BDAP, per l'anno 2017 (Preventivo, Consuntivo e Consolidato), con l'unica eccezione appunto del piano degli indicatori e dei risultati attesi, inviato il 07/01/2020"* e che *"il piano degli indicatori e dei risultati attesi 2017/2020 si riferiscono e sono coerenti agli schemi di bilancio e ai dati contabili analitici 2017/2020, già trasmessi regolarmente alla BDAP in data 01/03/2017"*.

L'Ente ha, altresì, elencato le assunzioni fatte nel 2019 (n. 3 dipendenti di cui un Agente di Polizia Locale - assunto ad ottobre e cessato a novembre 2019 - un operaio assunto in data 30.12.2019 ed un D.3. assunto per mobilità in data 01.12.2019).

### **1.1.3. Gestione critica dei residui.**

L'analisi svolta ha evidenziato una bassa percentuale di riscossione dei residui attivi afferenti ai titoli I e III (rispettivamente del 57,13% e del 36,83% nel 2017 e del 55,24% e del 49,87% nel 2018) nonché l'eliminazione, al 31/12/2018, di una consistente mole di residui passivi per complessivi euro 1.246.875,12, prevalentemente appartenenti al titolo I della spesa, ma soprattutto di residui attivi, per complessivi € 1.310.692,16, di cui € 1.112.452,04 provenienti dal titolo III (nell'esercizio 2017 ne sono stati eliminati complessivamente € 345.587,98, afferenti principalmente ai titoli I e III).

In sede istruttoria l'Ente ha prodotto l'elenco dei residui attivi e l'elenco dei residui passivi eliminati per insussistenza, recante l'annualità di riferimento, la tipologia degli accertamenti e il totale nonché prodotto i rispettivi elenchi analitici recanti le motivazioni della eliminazione all'uopo specificando, dapprima, che *<fra i residui attivi eliminati compaiono gli accertamenti a residuo riferiti alle sanzioni comminate per violazioni al codice della strada per complessivi € 842.011,07 (di cui € 237.887,25 del cap. 30050*

*"Sanzioni amministrative per violazione di norme in materia di circolazione stradale ed € 604.123,82 del capitolo 30051 "Proventi da contravvenzioni CDS servizio di Polizia Locale in convenzione Ente capofila — vedi capitolo in spesa 10674). Fra i residui passivi eliminati, compaiono gli impegni a residuo imputati al capitolo in spesa cap 10674 per complessivi € 855.954.47 "Quota trasferimenti proventi contravvenzioni a vari comuni convenzionati — Ente capofila — vedi capitolo di entrata 30051)> e, quindi, che <dalla analisi comparata dei residui attivi e passivi derivanti dalle violazioni al codice della strada, emerge una sostanziale "compensazione" fra i residui attivi correlati a tale posta, con i Residui passivi riferiti alla convenzione di Polizia Locale in essere in quegli anni fra più comuni e il cui Comune Capofila era il Comune di San Pietro in Cariano. In base alla citata convenzione, il Comune di San Pietro in Cariano aveva il compito di accertare complessivamente le sanzioni comminate per tutti i Comuni convenzionati e poi doveva devolvere, a ciascuno di essi, gli importi di competenza. Tale gestione era divenuta, nel tempo, eccessivamente onerosa in termini gestionali e amministrativi per il Comune di San Pietro in Cariano e pertanto, in base a quanto appreso dal Comandante della Polizia Locale, gli accertamenti e i correlati impegni riferiti ai Comuni aderenti, sono stati "trasferiti" ai rispettivi Comuni che, nel frattempo, sono usciti dalla Convenzione>.*

Ulteriori specificazioni sono state, altresì fornite in relazione ai residui attivi ed ai residui passivi riferiti alle sanzioni al codice della strada, dichiarati insussistenti per complessivi € 842.011,07, per i quali l'Ente ha evidenziato "una sostanziale compensazione" fra i residui attivi correlati a tale posta con i residui passivi riferiti alla Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale operante dal 2014 tra più comuni (n. 5), in base alla quale il servizio di gestione delle contravvenzioni al Codice della Strada doveva essere gestito unitariamente ed i proventi dovevano essere incassati dal Comune capofila (Comune di San Pietro in Cariano) e quindi riversati periodicamente agli altri Comuni aderenti. Sul punto, emerge in atti che la gestione unitaria è stata attuata per le annualità 2014 e 2015 e che, in seguito e in annualità diverse, ogni Comune ha riassunto in proprio la gestione delle contravvenzioni con incasso diretto dei relativi proventi e, dal 2017 tre dei 5 comuni aderenti si sono svincolati. Durante il periodo nel quale il servizio delle contravvenzioni è stato svolto in maniera aggregata, il Comune di San Pietro in Cariano ha gestito contravvenzioni per tutti e 5 i Comuni convenzionati per un importo complessivo pari ad € 848.403,69 riferito al totale di tutti i verbali gestiti per gli altri 4 Comuni aderenti, che, quindi, è stato riversati ai 4 Comuni convenzionati a consuntivo dei pagamenti ricevuti (in 5 tranches nel corso degli anni fra il 2014 e il 2018). In ragione di ciò, come si evidenzia in atti, essendo rimaste iscritte nel bilancio comunale di San Pietro in Cariano diverse poste sia in entrata che in uscita, l'Ente, a fronte dei riversamenti effettuati e dei dati forniti per consentire di attivare le procedure di riscossione coattiva ad ogni singolo Comune, ha proceduto alla loro eliminazione/cancellazione.

I residui attivi eliminati nel 2018 costituiscono complessivamente il 19,5% dei residui iniziali mentre quelli passivi eliminati nello stesso esercizio costituiscono complessivamente il 25,9% dei residui iniziali.

#### **1.1.4. Criticità nel grado di attendibilità delle entrate.**

Per entrambi gli esercizi, è emersa una percentuale di riscossione a competenza delle entrate afferenti al titolo III non efficiente (pari al 64% sia nel 2017 che nel 2018) nonché

una bassa percentuale di riscossione delle entrate, in conto competenza, derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria, pari al 9,19% nel 2017 e allo 0% nel 2018.

In sede istruttoria, l'Ente ha rappresentato che: *“In merito al grado di attendibilità delle entrate e alla bassa percentuale di riscossione delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria registrata nel biennio 2017 e 2018, anni in cui il servizio tributi era stato affidato a società esterna, preme informare che questa Amministrazione comunale, in carica dal mese di Giugno 2019, ha deciso di ricostituire l'Ufficio Tributi comunale con l'obiettivo di efficientare la gestione dei tributi, con il preciso obiettivo di incrementarne la riscossione e recuperare l'evasione. Il Settore Tributi ha già affidato a due società, iscritte all'Albo ministeriale, la riscossione coattiva delle entrate, a cui, nel corso del 2020, ha già trasmesso dei carichi per le procedure cautelari ed esecutive. Dal 15 ottobre 2020 (termine di sospensione delle attività di riscossione coattiva nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal DL n. 104/2020, cosiddetto "Decreto Agosto"), le citate società potranno procedere con le procedure cautelari ed esecutive”*.

Sono stati forniti, altresì, i dati estratti dai PEG consuntivi 2017 e 2018 dei capitoli di entrata del titolo III, che presentano una bassa percentuale di riscossione a competenza.

#### **1.1.5. Discordanze di dati in relazione al saldo di finanza pubblica 2017 e 2018.**

A seguito della verifica della corrispondenza dei dati trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze con quelli rinvenibili nella banca dati BDAP, quanto all'esercizio 2017 è emersa la mancata corrispondenza, rispetto alle scritture contabili, dei valori relativi al *“Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente”*, e del Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte capitale (in questo caso è stato chiesto all'Ente di precisare se la discordanza era dovuta alle quote finanziate da debito) mentre, in relazione all'esercizio 2018, è emersa la mancata corrispondenza dei dati relativi al *“Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente”*, e ai Fondi pluriennali vincolati di spesa sia di parte corrente che di parte capitale.

In sede istruttoria, l'Ente ha rappresentato di aver eseguito un controllo con i dati contenuti nei certificati ai rendiconti 2017 e 2018, inviati al Ministero dell'interno, e provveduto a riconteggiare i rispettivi saldi nei termini di cui appresso.

Esercizio 2017: il saldo, inserendo i valori del FPV in entrata e in spesa, pari a quelli certificati nel rendiconto 2017, si attesta ad € 89.000,00 anziché ad € 930.000,00 in proposito così motivando la discrasia: *“la differenza è dovuta ai seguenti aspetti:*

*FPV in conto capitale inizialmente conteggiato in spesa: € 353,00;*

*FPV in conto capitale certificato al Ministero Interno: € 1.194,00.*

*Differenza: € 841,00 (maggiore importo del FPV in conto capitale in spesa da conteggiare nel saldo di finanza pubblica 2017).*

*Saldo di finanza pubblica 2017, riconteggiato: 89,00 (€ 930,00 - 841,00) (in migliaia di euro).*

*Pertanto, alla luce del predetto riconteggio, si rileva che il saldo di finanza pubblica 2017 risulta essere positivo, superiore a zero, e pertanto risulta confermato l'avvenuto rispetto*

*del pareggio di bilancio 2017”.*

Con successiva nota del 22/09/2020 (prot. n. 21995), l’Ente ha rideterminato ulteriormente il suddetto saldo tenendo in considerazione anche le cd. economie di impegno pari ad € 9.000,00 che, diminuendo l’importo del FPV in entrata, rideterminano il saldo positivo in € 80.000,00 (89.000,00-9.000,00).

Quanto al 2018, inserendo i valori del FPV in entrata e in spesa pari a quelli del rendiconto 2018, si ottiene un saldo positivo di € 784.000,00 anziché di € 2.033.000,00 la cui differenza – a detta dell’Ente- è dovuta ai seguenti aspetti:

*“FPV parte corrente inizialmente conteggiato in spesa: € 0;*

*FPV parte corrente da rendiconto 2018: € 156,00.*

*Differenza. 156,00 (maggiore importo del FPV di parte corrente in spesa da conteggiare nel saldo di finanza pubblica 2018).*

*FPV in conto capitale inizialmente conteggiato in spesa: € 0;*

*FPV in conto capitale da rendiconto 2018: € 1.093,00.*

*Differenza: € 1.093,00 (maggiore importo del FPV in conto capitale in spesa da conteggiare nel saldo di finanza pubblica 2018).*

*Totale FPV in spesa corrente e in spesa in conto capitale da considerare nel saldo di finanza pubblica € 1.249,00.*

*Saldo di finanza pubblica 2018 riconteggiato: 784,00 (€ 2.033,00 1.249,00) (in migliaia di euro).*

*Pertanto, alla luce del predetto riconteggio, si rileva che il saldo di finanza pubblica 2018 risulta essere positivo, superiore a zero, e pertanto risulta confermato l’avvenuto rispetto del pareggio di bilancio 2018”.*

Con successiva nota del 22/09/2020 (prot. n. 21995), l’Ente ha rideterminato ulteriormente il suddetto saldo tenendo in considerazione anche le cd. economie di impegno pari ad € 45.000,00 che, diminuendo l’importo del FPV in entrata, rideterminano il saldo positivo in € 739.000,00 (784.000,00-45.000,00).

In sede istruttoria l’Ente dapprima ha trasmesso: copia del certificato del saldo di finanza 2017 attestante un saldo positivo di € 930.000,00, con a corredo il prospetto recante il monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica del 2 semestre 2017, da cui risulta il medesimo saldo positivo e il certificato al rendiconto 2017 inviato al Ministero dell’interno, nonché copia del certificato del saldo di finanza 2018 attestante un saldo positivo di € 2.033.000,00 con a corredo il prospetto recante il monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica del 2 semestre 2018, da cui risulta il medesimo saldo positivo ed il riepilogo spesa del rendiconto 2018. In seguito, ha versato in atti, per entrambi gli esercizi considerati, il resoconto della RGS -Ragioneria Generale dello Stato della certificazione del pareggio di bilancio inviata e protocollata in data 29.03.2018 e la relativa certificazione attestante l’avvenuto rispetto del saldo, nonché l’integrazione dati al 21.09.2020 della Responsabile dell’Area Contabile. In allegato alla successiva nota di integrazione del 22/09/2020 sono stati prodotti, per entrambi gli esercizi, i prospetti del FPV estratti da BDAP.

#### **1.1.6. Equilibri di bilancio.**

Dal prospetto “*Verifica equilibri*” del documento contabile “*Schemi di bilancio*” relativo

al rendiconto 2018, presente nella banca dati BDAP, è emersa la movimentazione delle partite finanziarie per complessivi euro 405.198,46, sia in entrata (Titolo/tipologia 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine) che in spesa (Titolo/macro aggregato 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine) per cui, in sede istruttoria, è stato chiesto all'Ente di precisare la natura delle poste.

Il Comune, sul punto, ha rappresentato che *“nel rendiconto 2018, parte entrata, risultano i seguenti stanziamenti ed incassi:*

*capitolo 50015 "Prelievo depositi bancari" titolo/tipologia entrata 5.03*

*- Stanziato a residuo attivo al 01.01.2018, € 405.198,46 di R.A.*

*- Incassato, in conto residuo, al 31.12.2018, € 127.112,37.*

*Nel rendiconto 2018, parte spesa, risultano i seguenti stanziamenti e pagamenti:*

*- Stanziato a residuo passivo al 01.01.2018, € 405.198,46,*

*- Pagato in conto residuo al 31.12.2018, € 20.607,73.*

*Trattasi dell'incasso delle erogazioni di quota parte dei mutui Cassa DP Depositi e Prestiti, già contratti in anni passati, per il pagamento degli stati di avanzamento dei correlati lavori pubblici, finanziati a suo tempo con mutui Cassa DP.*

*Non si tratta di escussione di polizze o altra tipologia di crediti concessi, bensì di incassi di somministrazioni mutui correlati agli stati di avanzamento dei lavori pubblici”.*

E' altresì emerso (Determinazione n. 481 del 26.05.2017, del Settore Edilizia Pubblica e Patrimonio avente ad oggetto: “Interventi di miglioramento della viabilità in Pedemonte – Progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. 72 del 24/05/2017 -Individuazione copertura di spesa”) che, in specie, il predetto importo, derivante dalle somme residue sui mutui concessi in precedenza dalla Cassa DD.PP (posizione n. 4441582/00 per € 212.953,37 e posizione n. 4516827/00 per € 192.245,09), è stato devoluto a favore del progetto esecutivo avente per oggetto “Interventi di miglioramento della viabilità in Pedemonte” dell'importo complessivo di € 840.000,00, ed impegnato in competenza 2017 al capitolo di spesa 30015 “Costituzione di deposito bancario (devoluzione mutui Cassa DD.PP) -Codice di Bilancio 18.01 -3.03.03.03.001”- per l'intero importo di € 405.198,46.

L'Ente ha evidenziato (nota prot. n. 21942 del 21/09/2020), inoltre, che la contabilizzazione a bilancio della devoluzione dei mutui Cassa DD.PP, per l'importo di complessivi € 405.198,46 è stata effettuata nel seguente modo:

– € 405.198,46 accertati in competenza 2017 al cap. Entrata 50015 Codice 5.03.03.03.001

– € 405.198,46 impegnati in competenza 2017 al cap. Spesa 30015 Codice 3.03.03.03.001.

#### **1.1.7. Mancata tempestività dei pagamenti.**

L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al comma 1 dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è positivo e si è attestato a +29,22 gg per il 2017 ed a + 26,70 gg per il 2018. In sede istruttoria, l'Ente ha confermato gli indicatori ed ha attestato che *“dagli atti a disposizione, per gli anni 2017 e 2018, non risultano interessi passivi corrisposti a terzi. Nel 2020 è pervenuto, dalla ditta AGSM Energia, che erogava energia elettrica per la pubblica illuminazione, un estratto conto degli importi per interessi passivi su ritardati*

*pagamenti del biennio in argomento, documento in corso di verifica circa la correttezza tecnico e contabile. Da una prima analisi, della situazione prospettata da parte dei gestori (l'attuale gestore Enel Energia e il precedente Agsm Energia), gli interessi passivi, potrebbero ammontare, in circa € 3.000,00. Al riguardo, questo Ente ha avviato le procedure istruttorie, inoltrando ai gestori e ad ARERA specifiche richieste di chiarimento in ordine ai conteggi operati e alle motivazioni di addebito di corrispettivi di mora non coincidenti con le risultanze del precedente gestore”.*

### **1.1.8. Bilancio di previsione 2018-2020 - Criticità esposte in questionario alla Sezione II “Indebitamento e strumenti di finanza derivata”.**

Nel questionario sul Bilancio di previsione 2018-2020 è stato affermato che non risultavano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 202 e 203 del Tuel (punti 1 e 2 della sezione II del questionario) e l’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale non risultava compatibile per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità d’indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel (punto 4 sezione II del questionario). Inoltre, è stato affermato anche che l’ente non aveva rispettato i vincoli posti all’indebitamento (punto 5 sezione II del questionario).

In sede istruttoria l’Ente ha rappresentato, con riferimento agli artt. 202, 203, 204 del Tuel, di non aver contratto mutui o altri prestiti a medio lungo termine nel periodo considerato, ovvero nel periodo 2018/2020 e, nel contempo, precisato che *“allo stato attuale, risulta, dalle certificazioni allegate all'ultimo bilancio di previsione 2020/2022, approvato dal Consiglio comunale, che il grado di indebitamento dell'Ente risulta rientrante e rispettoso dei limiti massimi di cui all'art. 204 co. 1 del D.Lgs. 267/2000 (il livello degli interessi passivi dei mutui contratti risulta inferiore al limite massimo, conteggiato prendendo a riferimento le entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui)”*.

### **1.1.9. Criticità in relazione agli Organismi partecipati.**

Per entrambi gli esercizi 2017-2018 dai questionari è emerso che la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi Organi di controllo, che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente e le sue società partecipate e che l’ente, nell’effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, non ha individuato quelle che devono essere dismesse.

In sede istruttoria l’Ente, nel confermare i dati dei propri organismi partecipati -quali rappresentati in nota istruttoria-, ha evidenziato che, nel DUP 2020/2022 è prevista l’alienazione della quota di proprietà comunale nella Farmacia comunale San Martino srl e che sono in corso le attività amministrative per la valutazione della quota, necessaria alla definizione della base d’asta per la vendita della quota comunale della farmacia con procedura ad evidenza pubblica. Ha, altresì precisato che *“le società partecipate, negli ultimi anni, hanno approvato bilanci in positivo da cui non emergono dati o elementi informativi, tali da creare ricadute negative, anche patrimoniali, sul bilancio dell’Ente”*.

Quanto alla mancata doppia asseverazione della nota informativa, l’Ente ha rappresentato che a seguito di intervenuta interlocuzione con le proprie società hanno fatto seguito i

riscontri di queste *“in base ai quali, seppur carenti dell’asseverazione degli organi di revisione delle società, è risultato possibile, data la sostanziale coerenza fra i crediti e i debiti comunali e quelli delle società, sottoscrivere, da parte del Responsabile finanziario e del Revisore unico del Comune, le note informative”*.

Quanto, poi, alle riscontrate carenze del sistema informativo, l’Ente ha rappresentato che *“il sistema informatico comunale non contiene uno specifico software che consente di rilevare i rapporti finanziari con le società, tuttavia, mediante sistema informativo extra-contabile, basato su fogli informatici di tipo excel, è in ogni caso possibile mantenere aggiornati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente e le sue partecipate”*.

L’Ente ha, quindi, versato in atti le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2017, n. 33 del 29/09/2017 e n. 54 del 28/12/2018, con le quali ha provveduto, rispettivamente, ad eseguire la revisione straordinaria, l’aggiornamento della revisione straordinaria e la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 75, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017, n. 100.

#### **1.1.10. Mancata attuazione delle politiche di valorizzazione del patrimonio.**

E’ stato affermato al punto 7 della Sezione V dei questionari sui rendiconti 2017 e 2018 che l’ente non ha attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio. E’ stato, pertanto, chiesto all’Ente di relazionare in merito, fornendo contestualmente l’elenco esaustivo dei beni patrimoniali di proprietà dell’Ente, ulteriori rispetto a quelli soggetti ad alienazione, che siano inutilizzati, e per i quali l’ente prevede la concessione a terzi, attraverso bandi di gara pubblici, affinché gli stessi possano effettuare gli interventi di riqualificazione o riconversione necessari per rendere l’immobile suscettibile di una utilizzazione economica.

In sede istruttoria il Comune ha rappresentato di possedere numerosi immobili adibiti ad attività istituzionali e molti sottoposti a vincolo della sovrintendenza, in quanto beni aventi un valore storico e artistico. In conseguenza *“da un punto di vista puramente tecnico, si potrebbe eventualmente ipotizzare di locare lo stabile delle ex scuole della frazione di Castelrotto, ben restaurato e conservato, ed oggi sede di alcune associazioni locali, fra cui il Banco alimentare ecc....Lo stesso, si trova nella Piazza Principale della Frazione di Castelrotto, in posizione dominante su tre livelli. E’ invece già in corso la seconda asta pubblica per l’alienazione del fabbricato in Castelrotto”*.

#### **1.1.11. Stato Patrimoniale e Conto Economico.**

E’ emerso, dagli schemi di rendiconto presenti nella banca dati BDAP, che nell’esercizio 2017 il Comune ha registrato una perdita d’esercizio di € 1.368.264,24. E’ stato, pertanto, chiesto all’Ente di relazionare in merito alle cause che l’hanno determinata nonché di fornire dimostrazione della conciliazione dei debiti, sia al 31/12/2017 e al 31/12/2018, vs/ i residui passivi e l’indebitamento.

In sede istruttoria l’Ente, con riferimento alla perdita d’esercizio di euro 1.368.264,24, di cui al conto economico 2017, ha riprodotto sinteticamente il conto economico 2017 compendiandolo nella seguente tabella:

Conto economico 2017	
A) Proventi della gestione	9.853.631,16
B) Costi della gestione (di cui € 1.511.742,42 di quote di ammortamento)	10.008.428,75
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE</b>	<b>154.797,59</b>
C) Proventi ed oneri finanziari	- 504.718,50
D) Rettifiche	
E) Proventi ed oneri straordinari	- 570.255,78
F) Imposte	- 138.492,37
<b>RISULTATO ECONOMICO 2017</b>	<b>- 1.368.26424</b>

evidenziando in proposito che: *“Dall'analisi delle poste iscritte si rilevano, fra i costi rilevanti, le quote di ammortamento anno 2017 dei beni dell'Ente, pari ad € 1.511.742,42. Il patrimonio immobiliare dell'Ente è consistente e rilevante dal punto di vista storico e artistico, e il relativo costo iniziale viene ripartito, con il sistema delle quote di ammortamento, tra più esercizi, facendolo concorrere, per quote, alla formazione del risultato economico dei singoli esercizi nei quali tale costo cederà la sua utilità. Inoltre il patrimonio immobiliare dell'Ente determina costi di manutenzione altrettanto importanti in termini economici. Fra le altre poste rilevanti, che concorrono al risultato economico negativo, rientrano gli interessi passivi sui mutui, contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, pari ad un costo di € 534.410,29 per l'anno 2017”.*

Quanto, poi, allo Stato Patrimoniale e alla richiesta conciliazione dei debiti, l'Ente ha rappresentato quanto segue:

*“Per quanto attiene lo Stato Patrimoniale, si riscontrano, nel passivo, al 31/12/2017, i seguenti valori, di cui si fornisce la conciliazione con i residui passivi e l'indebitamento come segue:*

<i>Dimostrazione conciliazione dei debiti con i residui passivi e l'indebitamento al 31/12/2017</i>	
<i>Debiti al 31/12/2017</i>	<i>15.476.252,20</i>
<i>di cui</i>	
<i>Residui passivi al 31/12/2017</i>	<i>4.819.961</i>
<i>Indebitamento residuo al 31/12/2017 verso la Cassa Depositi e Prestiti</i>	<i>10.656.290,40</i>
<i>Dimostrazione conciliazione dei debiti con i residui passivi e l'indebitamento al 31/12/2018</i>	
<i>Debiti al 31/12/2018</i>	<i>14.604.223,08</i>
<i>di cui</i>	

<i>Residui passivi al 31/12/2018</i>	4.643.253,00
<i>Indebitamento residuo al 31/12/2018 verso la Cassa Depositi e Prestiti</i>	9.960.970,08

### **1.1.12. Altre considerazioni**

L'Organo di revisione dell'Ente nelle conclusioni della propria "Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto Anno 2018" ha formulato proprie raccomandazioni all'Ente in merito all'accantonamento di una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le passività potenziali.

L'Ente in sede istruttoria ha rappresentato che, nella relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari prot. n 11051 del 09.05.2019, di cui ha allegato copia, "*si evince che, al 31.12.2018, si è provveduto all'accantonamento, per passività potenziali, di un importo pari ad € 80.000,00, connesso a presunti conguagli di utenze che, a tutt'oggi, non si sono concretizzati, né risultano elementi agli atti per confermare tale presunzione*".

Ha confermato, infine, il rispetto di tutti i parametri di deficitarietà strutturale in relazione ad entrambi gli esercizi finanziari.

### **1.2. Analisi della situazione contabile-finanziaria del Comune**

Fermo restando quanto sopra, la situazione contabile-finanziaria del Comune in esame risulta compendiate dalle seguenti tabelle:

#### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo, come da prospetto seguente.

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Equilibrio di parte corrente	408.839,99	497.406,93
Equilibrio di parte capitale	302.231,20	-147.761,98
Saldo delle partite finanziarie	----	---
<b>Equilibrio finale</b>	<b>711.071,19</b>	<b>349.644,95</b>

Il risultato della gestione di competenza esprime:

- per l'esercizio 2017, una situazione di equilibrio, sia in parte corrente che in parte capitale;
- per l'esercizio 2018 un equilibrio di parte corrente e uno squilibrio di parte capitale, seppur coperto dall'equilibrio di parte corrente;
- un saldo di competenza, al netto dell'utilizzo di avanzo di amministrazione, negativo per entrambi gli esercizi finanziari (€ -1.056.010,35 nel 2017 e € -354.857,00 nel 2018).

Per entrambi gli esercizi, comunque, l'avanzo è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione, pur prendendo atto delle criticità accertate con deliberazione n. 74/209/PRSP\_PRA che, si ricorda, ha accertato principalmente la perdita di vincoli/destinazione a spesa di investimento nel risultato di

amministrazione 2016, le cui misure correttive, adottate dall'Ente nel maggio 2019, vanno a ricalcolare i vincoli/destinazioni nel risultato di amministrazione 2019. In conseguenza, la verifica dei vincoli/destinazioni dei risultati di amministrazione 2017 e 2018 rimane comunque da verificare in sede di analisi del rendiconto 2019.

Per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto, il saldo-obiettivo di finanza pubblica, sebbene più volte rideterminato, come già evidenziato, risulta rispettato.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Fondo cassa	896.331,13	1.107.997,00
Residui attivi	6.736.431,63	5.875.646,33
Residui passivi	4.819.961,80	4.643.253,00
FPV	1.303.086,81	1.249.350,22
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>1.509.714,15</b>	<b>1.091.040,11</b>
Totale accantonamenti	805.212,20	718.972,00
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>640.286,54</i>	<i>550.824,99</i>
Totale parte vincolata	246.099,95	12.000,00
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	338.718,44
<b>Totale parte libera</b>	<b>458.402,00</b>	<b>21.349,67</b>

## CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	<b>Rendiconto 2017 Accertamenti (a)</b>	<b>Rendiconto 2017 Riscossioni (b)</b>	<b>% (b/a)</b>	<b>Rendiconto 2018 Accertamenti(c)</b>	<b>Rendiconto 2018 Riscossioni (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	2.012.443,03	1.149.722,67	57,13%	2.260.362,94	1.248.724,33	55,24%
Tit.1 competenza	5.896.848,28	4.387.438,37	74,40%	5.938.972,49	4.287.098,11	72,19%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	2.335.730,93	860.169,01	36,83%	1.468.013,09	732.150,19	49,87%
Tit.3 competenza	3.072.800,70	1.967.897,49	64,04%	2.764.643,62	1.769.348,21	64,00%

Fermo restando quanto già evidenziato in relazione alla eliminazione dei residui ed alla bassa percentuale di riscossione delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria, si registra anche una certa sofferenza in relazione alla riscossione delle entrate stanziata a residui nei seguenti Titoli:

- Tit.I residui (iniziali + riaccertati): nell'es. 2017 l'indice si attesta al 57,13% e nell'es. 2018 al 55,24%;
- Tit.III residui (iniziali + riaccertati): nell'es. 2017 l'indice si attesta al 36,64% e nell'es. 2018 al 49,87%.

Anche nella riscossione in c/competenza gli indici non si attestano su performance

soddisfacenti.

## **SITUAZIONE DI CASSA**

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Fondo cassa finale	896.331,13	1.107.997,00
Anticipazione di tesoreria	---	139.859,10
Cassa vincolata	13.548,97	13.548,97
Tempestività dei pagamenti	29,22	26,70

L'Organo di revisione ha dichiarato la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

Sugli indicatori di tempestività dei pagamenti si è già detto sopra.

## **INDEBITAMENTO**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Debito complessivo a fine anno	10.656.290,40	9.960.970,08

L'Ente ha dichiarato di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale.

## **DIRITTO**

2. All'esito dell'analisi svolta e dell'intervenuta interlocuzione con l'Ente, pur tenendo in debita considerazione quanto da questi rappresentato e precisato in sede istruttoria, la Sezione, per i motivi di diritto di seguito rappresentati, ritiene che le argomentazioni rese dall'Amministrazione abbiano consentito solo in parte il superamento dei rilievi istruttori formulati e che, di conseguenza, in relazione a ciascun elemento di irregolarità/criticità non superato vada assunta specifica pronuncia ai sensi del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012 -sebbene non connotata dalla specifica assegnazione del termine di cui al 3° comma dell'art. 148-bis del Tuel - affinché possano, per il futuro, essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva

competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In proposito, va sottolineato che le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee allo scopo le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico, atteso peraltro che il Comune in esame è già stato destinatario della deliberazione n. 74/209/PRSP\_PRA le cui misure correttive adottate in conseguenza, valutate da questa Sezione con la successiva deliberazione 186/2019/PRSP/PRA, possono essere verificate nella loro effettiva efficacia a partire dal rendiconto 2019.

**2.1.** Si ricorda in relazione al sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali esercitato dalle Sezioni regionali di controllo -previsto a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, in seguito, ulteriormente potenziato con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare dall'art. 148-bis del TUEL- che nello stesso, da un lato, sono stati trasfusi i controlli ex comma 166 di cui sopra per la verifica dei principali fenomeni gestori in grado di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e, dall'altro, sono state stabilite le misure sanzionatorie e/o interdittive conseguenti all'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti a presidio del pareggio/equilibrio di bilancio.

Nel loro percorso evolutivo, va ulteriormente osservato, i controlli sui bilanci degli enti locali hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Non bisogna trascurare, sul punto, che i vincoli di finanza pubblica posti a tutela dell'unità economica della Repubblica sono, oggi, ancor più pregnanti nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. A ciò aggiungasi che i predetti controlli, per espresso disposto normativo, sono altresì diretti a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle

autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

**2.2.** Quanto alle modalità, come espressamente stabilito dalla richiamata disposizione normativa, tali controlli sono svolti sulla base di criteri e linee guida definite in modo unitario dalla Corte dei conti, le quali, da un lato costituiscono le basi per una più proficua collaborazione tra la Corte stessa e le Istituzioni territoriali e, dall'altro, rappresentano lo strumento essenziale per una più efficace e sinergica cooperazione tra organi di controllo interno ed esterno. Alle linee guida e all'annesso questionario, infatti, devono fare riferimento sia l'Organo di revisione degli enti locali, per le attività di controllo agli stessi demandate, quanto le Sezioni regionali di controllo per le analisi di competenza e, in particolare, per la verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento. Per le Sezioni regionali di controllo, tuttavia, le linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo che non limita gli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità, anche in relazione ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse, in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile sono tenuti a garantire tutte le informazioni richieste, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente competenti.

In siffatto contesto, il controllo della Sezione è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Inoltre, va ricordato che quanto accertato in questa sede non attinge alla anti giuridicità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo, il cui sindacato è dalla legge rimesso ad altri organi giudiziari, anche di questa Corte dei conti.

**2.3.** Ciò premesso e rappresentato, la Sezione in relazione alle criticità contabili e gestionali riscontrate in relazione al ciclo di bilancio 2017-2020 del Comune di San Pietro in Cariano (VR), quali emergenti dai Questionari redatti dall'Organo di revisione dell'Ente ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dai principali documenti contabili dell'Ente (rendiconto e bilanci di previsione), e non superate in sede di interlocuzione istruttoria con l'Ente, osserva e raccomanda quanto di seguito.

#### **2.3.1. Ritardo nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018**

Quanto all'accertato ritardo nell'approvazione del rendiconto 2018, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 15/05/2019, successivamente al termine stabilito dall'art. 227 del TUEL, la Sezione sottolinea che l'osservanza del termine prescritto per tale adempimento, riveste estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni. Rammenta, inoltre, che la rendicontazione, simmetricamente alla tempestiva programmazione per un corretto sviluppo delle politiche di bilancio, rappresenta al contempo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. In proposito sottolinea,

quindi, che il ritardo in questo adempimento deve essere considerato un “vulnus” dell’ordinato svolgersi del ciclo di bilancio la cui importanza si evidenzia non solo dagli interventi surrogatori nei casi di inadempienze di particolare gravità (art. 141 TUEL) ma, anche, nelle conseguenze previste dall’art. 243, comma 6, TUEL che assoggetta gli enti ritardatari, in via provvisoria ossia fino all’intervenuto adempimento, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di copertura di alcuni servizi, nonché dalle altre misure sanzionatorie prescritte in caso di inadempimento e/o ritardo nell’adempimento. Alla luce, inoltre, dei dettami di cui all’art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL, secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato, nonché della natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, l’assenza di detto documento potrebbe condurre all’emersione di rilievi di illegittimità inerenti all’attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione.

Sul punto, la Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall’Ente a propria giustificazione.

Richiama comunque l’attenzione di questi sulle limitazioni e sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e raccomanda l’adozione, per il futuro, di idonee misure a garantire il rispetto dei termini di legge per l’approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio tra i quali, in particolare, il rendiconto di gestione.

### **2.3.2. Ritardo nella trasmissione a BDAP degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e ritardo nell’adozione del Piano della Performance.**

In relazione al bilancio di previsione 2017-2019 l’Ente ha confermato il riscontrato ritardo nell’adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi e nell’inoltro alla banca dati unitaria nonché il ritardo nell’adozione del Piano della Performance 2018/2020 rispetto al termine stabilito dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 150/2009.

In specie la Sezione evidenzia che, diversamente da quanto dichiarato nella nota di risposta alla richiesta istruttoria, anche gli schemi del Bilancio di Previsione 2017-2019 sono stati acquisiti alla banca dati BDAP in ritardo: il Bilancio di previsione 2017/2019 è stato, infatti, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 28.12.2016, mentre i relativi schemi sono stati acquisiti dalla BDAP in data 02.03.2017 e, quindi, oltre 30 giorni dalla data di approvazione dello stesso. Inoltre, il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio di Previsione 2017-2019” è stato trasmesso alla BDAP con solo in data 07.01.2020, quindi con notevole ritardo rispetto al documento contabile (bilancio di previsione) a cui si allega.

La Sezione, in proposito richiama l’attenzione dell’Ente sulle statuizioni dell’art. 18-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 -il quale prevede che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio - e del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle Regioni e delle province autonome e degli enti locali nonché su quanto stabilito dal Decreto MEF del 12 maggio 2016 in relazione alle modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili alla Banca dati delle pubbliche

amministrazioni (BDAP). In particolare, per gli enti locali si prevede, tra gli altri, la trasmissione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato entro 30 giorni dall'approvazione, compresi i relativi allegati, nonché del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio o del rendiconto.

Fermo restando quanto sopra, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente anche sulle misure sanzionatorie statuite dall' art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che impongono il divieto per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto) e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009.

Pertanto, alla luce di quanto dall'Ente rappresentato in sede istruttoria in relazione alle intervenute assunzioni effettuate nel periodo 2017/2019, sull'erroneo presupposto che gli adempimenti nei confronti della BDAP fossero state regolarmente eseguiti, la Sezione non può esimersi dal richiamare, pur nella peculiarità della situazione rappresentata, l'attenzione degli organi tecnici e politici (ognuno per quanto di propria competenza) sulla forza cogente dei vincoli di finanza pubblica e sul fondamentale principio della sana gestione finanziaria, che, per la sua matrice, assume nel nostro ordinamento il valore di clausola con una valenza privilegiata, correlato a quello della buona amministrazione, che di esso costituisce un corollario necessario, e appare naturalmente collegato al principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

Sul punto la Sezione ricorda, altresì, l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, all'uopo sottolineando che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie *“tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria”*(delib. n. 12/SEZAUT/2019/INPR). Ricorda, altresì, che nel rinnovato contesto dell'amministrazione digitale, gli Organi di revisione dei vari Enti sono chiamati a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle Banche dati gravanti sui medesimi Enti e ad assicurare l'attendibilità dei dati ed attestare le congruenze di quelli inseriti in BDAP e in altre Banche dati (vedi banca dati Partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente.

Anche in relazione a tale profilo di criticità la Sezione raccomanda all'Ente di porre in essere ogni utile azione per rendere effettivo, per il futuro, il rispetto dei predetti adempimenti di legge.

Quanto al ritardo nell'adozione del Piano della performance la Sezione prende atto di quanto addotto dall'Ente in sede istruttoria e richiama l'attenzione sulla corretta applicazione dell'art. 10 comma 1 lettera b) del D.Lgs n.150/2009 e dell'art. 169, comma

3-bis, del Tuel.

### **2.3.3. Gestione dei residui – Sofferenza nella riscossione.**

Quanto alla gestione critica dei residui a cui si accompagna una bassa percentuale di riscossione delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria nonché una certa sofferenza in relazione alla riscossione delle entrate stanziata a residui che in c/competenza, la Sezione rileva che dall'analisi degli atti è emerso che:

- la criticità nella gestione dei residui consegue alla accertata bassa percentuale di riscossione dei residui attivi afferenti ai titoli I e III (rispettivamente del 57,13% e del 36,83% nel 2017 e del 55,24% e del 49,87% nel 2018) nonché alla eliminazione, al 31/12/2018, di una consistente mole di residui passivi per complessivi euro 1.246.875,12, prevalentemente appartenenti al titolo I della spesa, ma soprattutto di residui attivi, per complessivi € 1.310.692,16, di cui € 1.112.452,04 provenienti dal titolo III;
- la percentuale di riscossione a competenza delle entrate afferenti al titolo III non può ritenersi efficiente poiché si attesta solo al 64% sia nel 2017 che nel 2018 e si accompagna ad una bassa percentuale di riscossione delle entrate, in conto competenza, derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria, che si attesta solo al 9,19% nel 2017 e allo 0% nel 2018;
- si riscontra una certa sofferenza in relazione alla riscossione delle entrate stanziata a residui: Titolo I residui (iniziali + riaccertati), il cui indice si attesta al 57,13% nell'es. 2017 e al 55,24% nell'es. 2018; Titolo III, residui (iniziali + riaccertati), il cui nell'es. 2017 si attesta al 36,64% e nell'es. 2018 al 49,87%;

In proposito la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione degli organi politici e degli organi tecnici di controllo -Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale-, ognuno per la parte di competenza, sull'importanza della correttezza e congruità delle previsioni di bilancio, da stimarsi in base all'effettiva esigibilità dell'entrata secondo il principio contabile applicato della competenza cd. "potenziata" nonché sulla circostanza che il tasso di realizzazione delle entrate (derivante dal rapporto tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti), ossia la misura della capacità dell'ente di incassare le entrate accertate, è uno dei parametri ritenuti significativi ai fini dell'indagine sulla salute finanziaria di un ente.

Ricorda, in proposito, che tutti i documenti del ciclo di bilancio (sia di rendicontazione che di previsione) devono essere improntati al rispetto del principio di veridicità che impone una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e/o economici generati dalle operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento. Ne consegue che la corretta applicazione di detto principio -che richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio dell'attendibilità, della correttezza e della comprensibilità (All. 1, punto 5) - impone di valutare le singole poste secondo una rigorosa analisi di controllo atta ad evitare sottovalutazioni e/o sopravvalutazioni delle stesse. Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità

amministrata. La capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate, infatti, costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza. Inoltre, non va dimenticato, che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione.

La Sezione, pertanto, richiama l'Ente a porre in essere ogni ulteriore utile sforzo per rendere maggiormente efficiente la propria capacità di riscossione delle entrate accertate e, nel contempo, richiama tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché vengano poste in essere le conseguenti azioni e venga operata la necessaria vigilanza sull'andamento del fenomeno. Per il responsabile dei servizi finanziari ed il revisore dei conti si richiamano gli articoli 147 quinquies e 239 del TUEL

#### **2.3.4. Saldo di finanza pubblica 2017 e 2018 – Accertate discrasie e rideterminazione.**

Come evidenziato nella parte in fatto, a seguito dell'analisi svolta sono state accertate discrasie dei dati in relazione al saldo di finanza pubblica 2017 e 2018 e, in particolare, la mancata corrispondenza dei dati trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze con quelli rinvenibili nella banca dati BDAP. Discrasie, confermate dall'Amministrazione in sede istruttoria, che hanno portato quest'ultima a rideterminare più volte detti saldi i quali, nella loro determinazione finale, sebbene esponano comunque un risultato positivo, superiore allo zero, e quindi confermino il rispetto del saldo di finanza pubblica, si attestano su dati peggiorativi per entrambi gli esercizi (nel 2017 il saldo da € 930.000,00 iniziali, si attesta in sede di rideterminazione a € 80.000,00 mentre nel 2018 si passa da € 2.033.000,00 ad € 739.000,00).

La Sezione prende atto delle risultanze conseguenti alla rideterminazione del saldo, quale emergente dai nuovi prospetti rimessi dal Comune, ricorda che il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni è finalizzato alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e che i dati del monitoraggio sono particolarmente importanti quanto a conseguenze poiché, in caso di riscontrati andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è tenuto a proporre adeguate misure di contenimento della predetta spesa. Sul punto va richiamata l'attenzione, in una prospettiva più generale, sulla centralità del principio di programmazione e sullo stretto rapporto di interdipendenza reciproca tra lo stesso principio ed il rispetto del nuovo vincolo di finanza pubblica. Le stesse prescrizioni relative al monitoraggio ed alla certificazione del rispetto del vincolo di finanza pubblica, lungi dal risolversi su un piano meramente ricognitivo, si atteggianno come uno strumento efficace per monitorare con continuità il rispetto del pareggio e per garantire la coerenza delle previsioni finanziarie con le regole di finanza pubblica. Significativo momento di

chiusura della nuova disciplina è la previsione di uno specifico apparato sanzionatorio (art. 1, comma 475, della legge di bilancio 2017) e l'introduzione di un sistema premiale (art. 1, comma 479, della legge di bilancio 2017), informato a criteri di proporzionalità, e correlato al conseguimento, unitamente al saldo di finanza pubblica, di ulteriori e specifici obiettivi – in termini di saldi di cassa ovvero di contenimento del c.d. *overshooting* entro limiti considerati fisiologici – per effetto dei quali l'Ente virtuoso può beneficiare rispettivamente di una premialità monetaria o di un alleggerimento dei vincoli alla spesa di personale. Inoltre, stringenti sono le indicazioni fornite dal Mef con la circolare n. 17 del 3 aprile 2017 concernente le regole di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 in ordine all'auto-applicazione delle sanzioni.

Ne consegue che particolare attenzione deve essere posta nella determinazione del predetto saldo così come analoga attenzione deve essere posta nella verifica della congruenza dei dati trasmessi al MEF ed alla BDAP (vedi *supra* par. 2.3.2.).

In specie, non solo si è verificata la mancata corrispondenza -rilevata da questa Sezione in sede istruttoria – tra i dati trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze e quelli rinvenibili nella banca dati BDAP, per entrambi gli esercizi finanziari 2017 e 2018 (rispettivamente in relazione ai valori del “*Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente*”, e del “*Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte capitale*” per il 2017 e, del “*Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente*”, e ai “*Fondi pluriennali vincolati di spesa sia di parte corrente che di parte capitale*” per il 2018) ma, in sede di verifica delle rilevate discrasie, l'Ente ha dovuto rideterminare i saldi di entrambi gli esercizi considerati inserendo i valori del FPV in entrata e in spesa, quali risultanti dai rispettivi rendiconti e, quindi provvedere ad una ulteriore rideterminazione per tenere conto delle “*economie di impegno*” che vanno a diminuire il FPV in entrata.

La Sezione, pertanto, richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta determinazione del saldo di finanza pubblica e alla trasmissione dei conseguenti dati alla BDAP dovendosi rappresentare in questa, risultati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

### **2.3.5. Equilibri di bilancio – Devoluzione mutui Cassa DD.PP.**

Dal prospetto “*Verifica equilibri*” del documento contabile “*Schemi di bilancio*” relativo al rendiconto 2018, presente nella banca dati BDAP, è emersa la movimentazione delle partite finanziarie per complessivi euro 405.198,46, sia in entrata (Titolo/tipologia 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine) che in spesa (Titolo/macro aggregato 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine) che, in sede istruttoria, è stata giustificata alla operazione di devoluzione di mutui Cassa della Cassa Depositi e Prestiti di cui alla Determinazione n. 481 del 26.05.2017, del Settore Edilizia Pubblica e Patrimonio avente ad oggetto: “*Interventi di miglioramento della viabilità in Pedemonte – Progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. 72 del 24/05/2017 -Individuazione copertura di spesa*”.

In specie, quindi, il predetto importo, derivante dalle somme residue sui mutui concessi in precedenza dalla Cassa DD.PP (posizione n. 4441582/00 per € 212.953,37 e posizione

n. 4516827/00 per € 192.245,09), è stato devoluto a favore del progetto esecutivo avente per oggetto “Interventi di miglioramento della viabilità in Pedemonte” dell’importo complessivo di € 840.000,00, ed impegnato in competenza 2017 al capitolo di spesa 30015 “Costituzione di deposito bancario (devoluzione mutui Cassa DD.PP) -Codice di Bilancio 18.01 -3.03.03.03.001”- per l’intero importo di € 405.198,46. Si è, quindi, verificata la novazione oggettiva dei mutui precedentemente contratti e non utilizzati. Detta condizione, di norma, impone l’invarianza delle condizioni originarie contrattuali dell’indebitamento contratto e si determina solo il cambio di destinazione della somma da un intervento ad un altro (D.M. del 7 gennaio 1998; Circolare Cassa DD.PP. n. 1255/2005 e n. 1273/2008). La devoluzione del mutuo, tra l’altro, trova il proprio limite di validità nella destinazione delle somme ad una finalità diversa, ma consentita dal sistema, ossia nella destinazione ad una diversa spesa di investimento: solo in tal caso l’accordo devolutivo non viola disposto di cui all’art 119 Cost.

Come espressamente rappresentato dall’Ente (nota prot. n. 21942 del 21/09/2020), la registrazione contabile a bilancio della devoluzione dei predetti mutui è stata effettuata contabilizzando € 405.198,46 accertati in competenza 2017 al cap. Entrata 50015 Codice 5.03.03.03.001 e lo stesso importo (€ 405.198,46) impegnato in competenza 2017 al cap. Spesa 30015 Codice 3.03.03.03.001.

Sul punto specifico va richiamata la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14/SEZAUT/2017/INPR, recante le Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266. In particolare, al punto “5. *Il saldo di finanza pubblica per il triennio 2017-2019*” la Sezione delle autonomie, sotto lo specifico profilo della corretta costituzione del FPV e delle sue correlazioni con il pareggio, richiama l’attenzione sugli effetti che si producono nella costituzione del FPV determinato dalla devoluzione di mutui e da avanzo vincolato derivante da economie di spese finanziate da mutui da considerarsi alla stessa stregua dell’indebitamento e, quindi, da escludersi dal saldo finale di competenza rilevante ai fini del pareggio, all’uopo precisando che *“Particolare cura dovranno prestare gli Enti nella descritta evenienza, sia nell’individuazione del saldo programmatico rilevante ai fini del vincolo di finanza pubblica, sia nella verifica successiva dell’effettivo conseguimento. In pratica la diversa destinazione ad altri investimenti delle risorse derivanti dalle suddette economie o da eventuali nuovi finanziamenti o da altre cause deve essere contabilizzato eliminando solo il residuo passivo e mantenendo quello attivo che, quindi, concorre alla formazione dell’avanzo vincolato. Tale avanzo, per la copertura delle nuove spese, dovrà essere considerato come indebitamento e non come utilizzo del risultato di amministrazione strutturalmente proprio, per cui il FPV che dovesse generare, ai fini del saldo di finanza pubblica, nell’esercizio di sua formazione, non avrà rilievo né in entrata, né in uscita”*.

In proposito va richiamato anche il principio contabile applicato All. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, punto 9.2, laddove individua le componenti della quota vincolata del risultato di amministrazione (punto 9.2.8) nonché il punto 3.18 in relazione all’accertamento dell’entrata derivante dall’assunzione di prestiti, a cui si accompagna l’esempio n. 8 dell’Appendice tecnica correlata.

Sulla base dei principi sottesi alla sana gestione finanziaria ed alla regolarità contabile, in presenza di opere ultimate, le eventuali economie realizzate devono confluire nell'avanzo di amministrazione, attraverso l'eliminazione dei corrispondenti residui passivi, mentre le disponibilità rimaste inutilizzate, provenienti dall'indebitamento, trovano contabilizzazione tra i residui attivi nei casi in cui la disciplina del mutuo comporta la riscossione del mutuo/prestito a stato di avanzamento lavori (mutui Cassa DD.PP. come nel caso di specie). Al termine dei lavori, nel caso di realizzazione di una economia, a fronte del residuo passivo da eliminare si troverà il corrispondente residuo attivo per la quota di prestito contratto ma non ancora riscosso. Pertanto, in presenza di disponibilità non impiegate l'ente potrà contrattare con il soggetto finanziatore la riduzione dello stesso o la relativa devoluzione. In tale ultimo caso, il residuo passivo dovrà essere cancellato mentre quello attivo andrà conservato e concorrerà alla formazione dell'avanzo di amministrazione (vincolato).

In specie, le modalità di contabilizzazione poste in essere dall'Ente non rispecchiano le susposte procedure ed, inoltre, la nuova spesa di investimento finanziata con la devoluzione è stata registrata al titolo III (*Spese per incremento attività finanziaria*) della spesa anziché al titolo II (*Spese in c/capitale*); non vi è corrispondente eliminazione di pari importo dei residui attivi afferenti al titolo VI (*accensione prestiti*) e di residui passivi afferenti al titolo II e, allo stato degli atti, è dato solo rilevare l'eliminazione di residui passivi del titolo II nel 2018 per complessivi € 100.314,05 non corrispondenti ad eliminazione di correlati residui attivi.

In relazione agli adempimenti connessi alla appostazione contabile delle somme residue sui mutui concessi in precedenza dalla Cassa DD.PP (posizione n. 4441582/00 per € 212.953,37 e posizione n. 4516827/00 per € 192.245,09), devolute a favore del progetto esecutivo avente per oggetto "*Interventi di miglioramento della viabilità in Pedemonte*", l'Amministrazione comunale di San Pietro in Cariano dovrà, per il futuro, provvedere alla corretta registrazione contabile delle predette somme e, nell'immediato, dovrà verificare l'impatto delle stesse sul risultato di amministrazione degli esercizi in esame e trasmettere a questa Sezione, entro tre mesi dal ricevimento della presente deliberazione, i risultati della verifica effettuata.

### **2.3.6. Tempestività dei pagamenti.**

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per entrambi gli esercizi finanziari 2017 e 2018 è positivo e, come confermato dall'Ente, si attesta a +29,22 gg per il 2017 ed a + 26,70 gg per il 2018.

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Ente in sede istruttoria, ritiene necessario ricordare che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 24/2016, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati.

Si rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie.

### **2.3.7. Accertate criticità in relazione ai rapporti con gli Organismi partecipati**

Quanto ai rapporti con gli organismi partecipati, in particolare alla mancata doppia asseverazione dei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d. lgs. n. 118/2011 da parte degli Organi di revisione ed al fatto che il sistema informativo dell'Ente non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le sue società partecipate, la Sezione, evidenzia che in capo al Comune permangono gli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate. Pertanto, raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali e ritiene necessario sottolineare l'importanza della verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati che risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati e, pertanto, richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni azione utile al fine di ripristinare quanto prima le corrette partite debiti/crediti con la predetta Società. A tal proposito richiama la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG in cui la Sezione delle autonomie in merito alla nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori intercorrenti tra enti locali e società partecipate o altri enti strumentali ha enunciato il seguente principio di diritto:

*“La disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conferma a principi di trasparenza e*

*veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali.*

*Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto "gruppo amministrazioni pubblica" secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011.*

*Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.*

*L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi.*

*In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011).*

*Nelle società per azioni e in accomandita per azioni controllate/partecipate da enti territoriali, è tenuto alla prescritta asseverazione il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..*

*Nelle società a responsabilità limitata controllate/partecipate da enti territoriali, ove non sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477, co. 2, c.c., è rimessa all'autonomia statutaria la facoltà di designare un organo di controllo.*

*Per le aziende speciali e le istituzioni, occorre far richiamo all'art. 114, co. 7, del d.lgs. n. 267/2000 che prevede, per le prime, un apposito organo di revisione e per le seconde che l'organo di revisione dell'ente locale eserciti le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.*

*In caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all'ente territoriale socio individuare, all'interno dell'organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori, senza previsione di compensi aggiuntivi".*

*Pertanto, pur tenendo in debita considerazione quanto addotto dall'Ente, richiama l'attenzione dello stesso sull'attento monitoraggio delle misure di razionalizzazione*

deliberate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 e sui doveri/responsabilità che derivano dalla partecipazione a società. Richiama, altresì, l'attenzione degli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, sugli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate e raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali.

### **2.3.8. Accantonamenti e vincoli.**

Considerato che la deliberazione n. 74/209/PRSP\_PRA aveva accertato principalmente la perdita di vincoli/destinazione a spesa di investimento nel risultato di amministrazione 2016, e che con deliberazione n.17 del 15 maggio 2019 il Comune di San Pietro in Cariano ha adottato le relative misure consequenziali, provvedendo a ricalcolare i vincoli/destinazioni nel risultato di amministrazione 2019, di cui questa Sezione ha preso atto con deliberazione 186/2019/PRSP\_PRA, si ritiene che il riscontro di effettiva correttezza degli accantonamenti e dei vincoli/destinazioni dei risultati di amministrazione 2017 e 2018, sia configurabile solo dall'analisi del rendiconto 2019. Tutto ciò anche alla luce del risultato di amministrazione 2019, che, in base agli schemi di rendiconto presenti nella banca dati BDAP, ha generato un disavanzo di amministrazione disponibile pari a e -- 1.653.677,93.

La Sezione, pertanto, si riserva il monitoraggio sull'effettiva correttezza degli accantonamenti e dei vincoli/destinazioni dei risultati di amministrazione 2017 e 2018, nell'ambito dei prescritti controlli sui bilanci successivi, nei termini di cui in motivazione.

### **2.3.9. Altre osservazioni**

Come già evidenziato, dall'analisi degli atti sono emersi ritardi dell'Ente nell'alimentazione dei flussi informativi verso la BDAP (par. 1.1.2) a cui si sono aggiunte rilevanti discrasie di dati rispetto alle scritture contabili (par. 1.1.5), nonché errori nella compilazione dei Questionari (1.1.8) e nella compilazione del prospetto relativo alla verifica del rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale in relazione ad entrambi gli esercizi finanziari.

La Sezione, pertanto, richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione del questionario, e degli altri prospetti dimostrativi, nonché alla rappresentazione in essi di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri: dovere che, giova ricordare, si accompagna alle correlate responsabilità.

Richiama l'Ente sull'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche all'uopo sottolineando che l'errato e/o tardivo inserimento nel flusso BDAP altera la conformità del patrimonio informativo delle banche dati, strumenti di monitoraggio e controllo del coordinamento della finanza pubblica, e tasselli sui quali -unitamente ad altri- sono assunte le decisioni di politica finanziaria. Nell'ottica dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si deve tendere è la perfetta corrispondenza delle informazioni elaborate con i software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari.

All'organo di revisione come di recente ribadito dalla Sezione delle Autonomie nella

delibera n. 12/2019 è “*richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall’ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie.*”

### **2.3.10. Politiche di valorizzazione del patrimonio dell’Ente. Stato Patrimoniale e Conto Economico**

In relazione a quanto rilevato dalla Sezione in sede istruttoria in merito alla mancata attuazione delle politiche di valorizzazione del proprio patrimonio (v. *supra* par. 1.1.10) ed alla riscontrata perdita dell’esercizio di cui al conto economico 2017 (v. *supra* par. 1.1.11), la Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall’Ente e si riserva di monitorarne l’andamento nel prosieguo dei prescritti controlli sui bilanci successivi.

**3.** Conclusivamente, per le criticità rilevate, non superate in sede istruttoria, deve essere assunta specifica pronuncia, ai sensi dell’art. 148-bis, comma 1, del Tuel atteso che le stesse, benché non integranti fattispecie di gravi irregolarità sanzionabili nei termini di cui al successivo comma 3, sono comunque potenzialmente suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell’Ente.

La presente pronuncia, in conseguenza, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell’Ente destinatario, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall’Organo di revisione sui principali documenti contabili del ciclo di bilancio 2017-2020, in particolare per il bilancio di previsione 2017-2019, esaminato il questionario sul Rendiconto per l’esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e sul Rendiconto per l’esercizio 2018 del Comune di San Pietro in Cariano (VR):

- 1.** accerta il ritardo nell’approvazione del rendiconto 2018 e nella trasmissione a BDAP degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio nonché nell’adozione del Piano della Performance in relazione al Bilancio di previsione 2017-2019.

Richiama l’attenzione dell’Ente sulle limitazioni e sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei termini di legge per l’approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio e, in particolare, del rendiconto di gestione e raccomanda all’Ente di porre in essere ogni utile azione per rendere effettivo, per il futuro, il rispetto dei predetti termini di legge;

- 2.** rileva la gestione critica dei residui conseguente alla accertata bassa percentuale

di riscossione dei residui attivi afferenti ai titoli I e III (rispettivamente del 57,13% e del 36,83% nel 2017 e del 55,24% e del 49,87% nel 2018) nonché alla eliminazione, al 31/12/2018, di una consistente mole di residui passivi per complessivi euro 1.246.875,12, prevalentemente appartenenti al titolo I della spesa, ma soprattutto di residui attivi, per complessivi € 1.310.692,16, di cui € 1.112.452,04 provenienti dal titolo III;

3. rileva una percentuale di riscossione a competenza delle entrate afferenti al titolo III non efficiente (pari al 64% sia nel 2017 che nel 2018) nonché una bassa percentuale di riscossione delle entrate, in conto competenza, derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria, pari al 9,19% nel 2017 e allo 0% nel 2018;
4. rileva una certa sofferenza in relazione alla riscossione delle entrate stanziare a residui: Titolo, I residui (iniziali + riaccertati), il cui indice si attesta al 57,13% nell'es. 2017 e al 55,24% nell'es. 2018; Titolo III, residui (iniziali + riaccertati), il cui nell'es. 2017 si attesta al 36,64% e nell'es. 2018 al 49,87%;
5. richiama, in relazione ai precedenti punti da 2 a 4, tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché vengano poste in essere le conseguenti azioni e venga operata la necessaria vigilanza sull'andamento del fenomeno. Per il responsabile dei servizi finanziari ed il revisore dei conti si richiamano gli articoli 147 quinquies e 239 del TUEL;
6. rileva la mancata corrispondenza tra i dati trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze e quelli rinvenibili nella banca dati BDAP, per entrambi gli esercizi finanziari 2017 e 2018 e l'intervenuta rideterminazione dei saldi di entrambi gli esercizi. Richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta determinazione del saldo di finanza pubblica e alla trasmissione dei conseguenti dati alla BDAP dovendosi rappresentare in questa, risultati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
7. rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per entrambi gli esercizi finanziari 2017 e 2018 è positivo, si attesta a +29,22 gg per il 2017 ed a + 26,70 gg per il 2018.

Richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, TUEL nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori;

8. rileva una non corretta registrazione contabile delle somme residue sui mutui concessi in precedenza dalla Cassa DD.PP (posizione n. 4441582/00 per € 212.953,37 e posizione n. 4516827/00 per € 192.245,09), devolute a favore del progetto esecutivo avente per oggetto "Interventi di miglioramento della viabilità in Pedemonte".

Dispone che l'Amministrazione comunale di San Pietro in Cariano dovrà, per il futuro, provvedere alla corretta registrazione contabile delle predette somme e,

nell'immediato, dovrà verificare l'impatto delle stesse sul risultato di amministrazione degli esercizi in esame e trasmettere a questa Sezione, entro tre mesi dal ricevimento della presente deliberazione, i risultati della verifica effettuata e, nel contempo, si riserva di monitorare l'evoluzione della fattispecie nell'ambito dei prescritti controlli sui bilanci successivi;

- 9.** rileva la mancata doppia asseverazione, da parte dei rispettivi organi di controllo, della nota informativa in relazione alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Richiama l'Ente sull'osservanza del principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte con deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG. Richiama, altresì, l'attenzione dell'Ente sull'attento monitoraggio delle misure di razionalizzazione deliberate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 e sui doveri/responsabilità che derivano dalla partecipazione a società;

- 10.** accerta che il sistema informativo dell'Ente non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le sue società partecipate e, in conseguenza, richiama l'attenzione degli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, sugli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate e raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali;
- 11.** si riserva il monitoraggio sull'effettiva correttezza degli accantonamenti e dei vincoli/destinazioni dei risultati di amministrazione 2017 e 2018, nell'ambito dei prescritti controlli sui bilanci successivi, nei termini di cui in motivazione;
- 12.** richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione del questionario, e degli altri prospetti dimostrativi, nonché alla rappresentazione in essi di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri. Richiama l'Ente sull'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche;
- 13.** richiama, infine, l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate: regole la cui violazione reiterata presenta profili di rischio per gli equilibri di bilancio futuri e per il mantenimento di una sana gestione finanziaria anche alle luce del nuovo articolo 147 quinquies e del rimodulato art. 153 del TUEL.

La Sezione si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e dei rilievi formulati con la presente deliberazione.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione

economico-finanziaria del Comune di San Pietro in Cariano (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2020.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Elena Brandolini

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 3 febbraio 2021

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini